

Città Termale



COMUNE DI MONTEVAGO

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE, L'ESERCIZIO E LA MODIFICA DELLE STAZIONI RADIOBASE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 05/10/2005

INDICE

Art. 1 – Premesse:

1. Quadro normativo nazionale;
2. Quadro di riferimento regionale:

Art. 2 – Finalità e campo di applicazione;

Art. 3 – Definizioni;

Art. 4 – Dove è consentita l'installazione;

Art. 5 – Installazione, trasferimento e modifica delle stazioni radiobase;

Art. 6 – Procedimento autorizzatorio;

Art. 7 – Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico;

Art. 8 – Risanamenti;

Art. 9 – Adeguamento delle stazioni radiobase esistenti;

Art. 10 – Attestazione di conformità;

Art. 11 – Compatibilità;

Art. 12 – Bonifica e danno ambientale;

Art. 13 – Osservanza di altre norme;

Art. 14 – Efficacia;

Allegato A – Istanza di autorizzazione (per impianti con potenza in antenna superiore a 20 watt);

Allegato B – Denuncia di inizio attività (per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt);

Allegato C – Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane;

Allegato D – Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane;

Art. 1 - Premesse

1. Quadro Normativo nazionale

In materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico, l'Unione Europea ha emanato direttive, risoluzioni e raccomandazioni che hanno fissato alcune linee di indirizzo e di principio che sono state in parte recepite dagli Stati membri.

In particolare la raccomandazione del Consiglio del 12 Luglio 1999 - relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz ha assunto come principi ispiratori quanto emanato dagli organismi sanitari e scientifici internazionali ed in particolare il lavoro prodotto dall'ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il principio base di protezione e cautela viene ribadito dalla stessa Raccomandazione che, come principio legale, demanda comunque agli Stati membri la facoltà di fissare un livello di protezione più elevato rispetto a quello contenuto nella stessa Raccomandazione.

L'Italia ha emanato diverse norme in materia e nel 2001, con legge quadro n. 36 (del 22/02/2001), ha definito i principi fondamentali e le competenze specifiche ai fini della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione e dei lavoratori.

L'approccio utilizzato - che individua valori limite di esposizione, livelli di attenzione ed obiettivi di qualità - risulta finalizzato a garantire una protezione sia dagli eventi acuti sia dai possibili effetti di lungo periodo, per i quali non risulta ancora dimostrato il nesso causale fra esposizione e insorgenza di patologie.

La Legge quadro ha stabilito definitivamente le competenze istituzionali in materia e demandato agli organi legislativi e tecnici il compito di fissare gli opportuni limiti di immissione di competenza dello Stato.

In attesa dell'emanazione dei decreti previsti dalla legge-quadro prima richiamata, restano pienamente operativi i limiti precedentemente fissati per la tutela dai campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa e per le radio-frequenze.

Campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa (50 Hz)

Fermi restando i principi fissati dalla legge-quadro, i limiti in vigore per le sorgenti di campi generati dalle frequenze industriali a 50 Hz, sono quelli fissati dal D.P.C.M. 08 luglio 2003

In particolare, gli artt. 3 e 4 del suddetto Decreto fissano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità in termini di valori di campo elettrico e di induzione magnetica. Tali limiti sono differenziati a seconda che si possa prevedere una esposizione a carico di individui della popolazione per una parte significativa della giornata o una esposizione limitata a poche ore al giorno.

Campi elettromagnetici a radio frequenza (100 kHz-300 Ghz)

Per quanto riguarda le radiofrequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, la normativa specifica è ad oggi il D.M. 10 settembre 1998 n. 381, nonché il DPCM 8 luglio 2003.

Tali decreti fissano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di esposizione al campo elettromagnetico per tutti gli spazi accessibili alla popolazione e per gli ambienti abitativi o destinati alla permanenza umana per un tempo superiore alle 4 ore.

Per tutti gli spazi accessibili i limiti sono definiti per il campo elettrico, il campo magnetico e la densità di potenza, in base alla frequenza della radiazione considerata.

Interv. Frequenza (MHz)	Valore efficace Int. Campo Elettr. E (V/m)	Valore efficace Int. Campo Magnet. H (A/m)	Densità Potenza onda piana equiv. S (W/mq)
0,1 - 3	60	0,20	---
> 3-3.000	20	0,05	1
> 3.000-300.000	40	0,10	4

I valori di cautela per gli ambienti abitativi o destinati alla permanenza umana per un tempo superiore alle 4 ore sono i seguenti indipendentemente dalla frequenza

Valore efficace Int. Campo Elettr. E (V/m)	Valore efficace Int. Campo Magnet. (A/m)	Densità Potenza onda piana equiv. S (W/mq)
6	0,016	0,1

Il D.M. 381/98, al fine di tutelare eventuali recettori sensibili da possibili effetti a lungo termine conseguenti ad esposizione prolungata, prescrive inoltre che la progettazione e la realizzazione dei nuovi apparati, nonché l'adeguamento di quelli preesistenti, debbono avvenire in maniera da minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

La normativa assegna alle ARPA la vigilanza ed il controllo dei campi elettromagnetici ed alle Regioni la disciplina dell'insediamento degli impianti e del risanamento.

In particolare per il trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi esistenti, ulteriori disposizioni sono state dettate dal D.L. n° 5/2001 convertito in legge n° 66/2001.

L'art. 2 di tale Legge stabilisce che le Regioni, in attesa del Piano di assegnazione delle frequenze di cui all'art. 1 del medesimo decreto legge, individuino i siti nei quali devono essere trasferiti gli impianti.

Le Regioni, inoltre, dispongono le azioni di risanamento previste dal DM. 381/98 a carico dei titolari degli impianti e procedono ad irrogare le sanzioni previste nonché a richiedere, eventualmente, al Ministero delle Comunicazioni la disattivazione degli impianti per i quali sia stata verificata la reiterazione delle violazioni.

Il quadro normativo esistente in materia di installazione di impianti per le telecomunicazioni è stato rivisto dalla Sentenza della Corte Costituzionale 1 ottobre 2003 n. 303 con la quale è stata riconosciuto l'illegittimità costituzionale del D. Lgs. 4 settembre 2002, n.198.

Allo stato attuale le procedure finalizzate all'installazione di nuove infrastrutture di comunicazione sono stabilite dall'art. 87 del D. Lgs. N. 259 del 01/08/2003.

2. Quadro di riferimento regionale

La Regione Siciliana non ha ancora emanato una specifica norma di settore.

Nel 1999 l'Ass. Reg.le Sanità, con Circolare n.1004 del 12 Agosto, ha individuato nei Laboratori di Igiene e Profilassi dei LIP la competenza tecnica del controllo, individuato la strumentazione di cui gli stessi LIP avrebbe dovuto dotarsi e scelto il LIP di Palermo come Centro di Riferimento Regionale per supportare le altre strutture in carenza di specifiche professionalità e competenze.

Nelle more dell'emanazione della disciplina in questione (sia esso decreto o legge regionale), l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (A.R.T.A.) ha ritenuto comunque utile emanare la circolare n. 2818 del 17/04/2000 (GURS n.22 del 12/05/2000) con la quale si è data ampia diffusione delle "Linee guida applicative" del D.M. 381/98, elaborate da una apposita commissione interministeriale e curate dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.

Per quanto attiene al controllo e al monitoraggio le competenze sono comunque attribuite all'ARPA Sicilia dalla sua legge istitutiva L.R. n. 6 del 03/05/2001.

L'Agenzia è articolata in una Struttura centrale con funzioni di indirizzo e coordinamento e in nove Dipartimenti provinciali con funzioni di controllo e vigilanza sul territorio.

Il piano sanitario regionale 2000 – 2002 ha individuato l'esigenza di predisporre una mappatura dell'inquinamento elettromagnetico esistente, al fine dell'individuazione di eventuali siti a rischio, nonché di una valutazione dell'impatto dell'installazione di nuovi impianti in fase di autorizzazione.

L'accordo di programma di attuazione dell'azione b.2 della misura 1.01 del Programma Operativo Regionale 2000 – 2006, prevede da parte dell'ARPA Sicilia, la realizzazione del censimento delle fonti di emissione, la progettazione di massima della rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici, nonché la definizione dei tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 103 della L.R. 28/12/2004, n. 17 il D. Lgs. N. 259 del 01/08/2003 si applica nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 2 – Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento intende:

- a) disciplinare ogni intervento di trasformazione urbanistico-edilizia e le procedure amministrative relative all'installazione, all'esercizio e alla modifica delle stazioni radiobase, sia fisse, sia "mobili" o provvisorie, situate nel territorio del Comune di Montevago in conformità alle norme vigenti;
- b) definire le aree idonee all'installazione delle stazioni radiobase mediante l'allegato Piano di localizzazione comunale, con l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dai suddetti impianti, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 22/02/01, n. 36;
- c) dettare prescrizioni dirette all'introduzione delle migliori tecnologie disponibili, volte a produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema della telefonia mobile, a maggior tutela della salute pubblica;
- d) garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

2. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle stazioni radiobase, sia fisse, sia "mobili" o provvisorie, dedicate al servizio di telefonia cellulare.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) **gestore**: è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare;
- b) **antenna radiobase**: è un elemento di ricezione e di trasmissione al servizio di un singolo gestore con potenza efficace massima al punto di emissione superiore a 7 watt;

- b) **antenna radiobase**: è un elemento di ricezione e di trasmissione al servizio di un singolo gestore con potenza efficace massima al punto di emissione superiore a 7 watt;
- c) **microantenna**: è un elemento di ricezione e di trasmissione al servizio di un singolo gestore con potenza efficace massima al punto di emissione inferiore o uguale a 7 watt;
- d) **impianto radiobase**: è l'insieme costituito da una o più antenne radiobase oppure da un massimo di tre microantenne, tutti elementi a servizio di un singolo gestore, e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza necessari al loro funzionamento e prescritti a norma di legge;
- e) **stazione radiobase**: è una stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;
- f) **microstazione**: insieme costituito da apposita struttura di sostegno e da un impianto costituito da un massimo di tre microantenne i cui lobi di irradiazione non si sovrappongono;
- g) **principio di giustificazione**: ogni esposizione deve essere giustificata dal beneficio che ci si promette di ricavarne; deve essere evitata ogni esposizione non necessaria;
- h) **principio di ottimizzazione**: l'esposizione va mantenuta tanto più bassa quanto tecnologicamente possibile; l'esposizione deve essere mantenuta al livello più basso possibile;
- i) **limiti di esposizione**: sono i valori di campo elettromagnetico, considerati come valori di immissione, che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione ai fini della tutela della salute da effetti acuti (art. 3 D.M. 381/98 – art. 3 D.P.C.M. 08/07/2003);
- j) **misure di cautela**: sono i valori di campo elettromagnetico che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore (art. 4 D.M. 381/98 – art. 3 D.P.C.M. 08/07/2003);
- k) **valori di fondo**: sono quei valori di campo elettrico determinati dall'insieme delle stazioni radiobase esistenti, misurati nei punti significativi della zona interessata dall'irraggiamento della stazione radiobase di progetto;
- l) **obiettivi di qualità**: minimizzare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico attraverso accorgimenti tecnologici che consentono da un lato l'effettuazione del servizio di telefonia cellulare e, dall'altro, la limitazione dell'esposizione della popolazione al minimo indispensabile.

Art. 4 – Dove è consentita l'installazione

1. E' consentita l'installazione di impianti realizzati sia con antenne radiobase (macrostazioni) fisse su traliccio posizionato a terra (tipologia row-land), sia "mobili" o provvisorie posti ad una distanza in orizzontale di almeno 150 metri da edifici adibiti a residenza o a permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore;
2. L'installazione delle stazioni radiobase è consentita solo ed esclusivamente nella Zona Omogenea "E - Verde Agricolo" del vigente P.R.G. e alla distanza minima di mt. 500 dal perimetro del centro urbano così come definito nel vigente P.R.G.:
Le antenne autorizzate nell'ambito della zona "E" non possono essere poste ad una distanza inferiore a 300 mt. l'una dall'altra.

Art. 5 – Installazione, trasferimento e modifica delle stazioni radio base

1. L'installazione, il trasferimento e la modifica delle stazioni radiobase, all'interno del territorio comunale sono soggette al rilascio di apposita autorizzazione secondo le modalità previste dai successivi articoli 6 e 7 del presente regolamento. Sono fatte comunque salve le procedure in materia edilizia e urbanistica.
2. Le installazioni esistenti devono garantire il rispetto delle misure di contenimento del campo elettromagnetico e i valori di cautela nei limiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 del D.M. 10/09/98 n. 381 e dall'articolo 3 del D.P.C.M. 08/07/2003.
3. Le stazioni radio-base possono essere installate e, laddove installate possono essere mantenute in esercizio, solo a condizione che il valore del campo elettromagnetico risultante, valutato secondo la normativa vigente, non superi i limiti e i valori di cautela stabiliti dagli articoli 3 e 4 del D.M. 10/09/98 n. 381 e dall'articolo 3 del D.P.C.M. 08/07/2003 in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore, nonché i limiti e i valori di cautela eventualmente fissati in normative successive. In particolare, come disposto dall'allegato B del D.M. 10/09/98 n. 381, saranno necessarie le misure dell'intensità dei campi elettromagnetici ogni volta che i calcoli facciano

4. In ogni caso, al fine di contenere l'impatto visivo, è necessario vengano adottate le migliori soluzioni disponibili, valutabili dal Comune, per inserire l'intervento nel suo contesto ambientale e paesaggistico.
5. Ai fini di raggiungere obiettivi di qualità urbanistico-ambientali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rilasciare prioritariamente le concessioni per quegli impianti che prevedano di utilizzare tralicci esistenti già usufruiti da altri gestori.

Art. 6 – Procedimento autorizzatorio

6. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, viene autorizzata dal Comune di Montevago, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, cioè da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente istituita con L.R. 03/05/2001, n. 6, sinteticamente denominata ARPA Sicilia, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
7. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata al Comune dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
8. L'istanza, conforme al modello A allegato al presente regolamento, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.
9. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra

limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, e' sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme al modello B allegato al presente regolamento.

10. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA Sicilia, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
11. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
12. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
13. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
14. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il D.Lgs. 259/2003 - codice delle comunicazioni elettroniche, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
15. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
16. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Art. 7 – opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme al modello C, al Comune.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento puo' convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il D.Lgs. 259/2003 - codice delle comunicazioni elettroniche, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a trenta giorni.

8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il D.Lgs. 259/2003 - codice delle comunicazioni elettroniche, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 8 – Risanamenti

1. Qualora i valori di cui agli artt. 3 e/o 4 del D.M. n. 381/1998 e dall'art. 3 del D.P.C.M. 08/07/2003 risultino superati in zone accessibili alla popolazione o in zone abitative, nelle sedi di attività lavorative per operatori non professionalmente esposti, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Per quanto attiene alla riduzione a conformità vale la procedura illustrata negli allegati C dei suddetti decreti.
2. La Regione dispone le azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti e procedono ad irrogare le sanzioni previste nonché a richiedere, eventualmente, al Ministero delle Comunicazioni la disattivazione degli impianti per i quali sia stata verificata la reiterazione delle violazioni.
3. Nulla vieta che nelle situazioni di non conformità i titolari degli impianti possono determinare una riduzione consensuale dei livelli di campo elettromagnetico motivando opportunamente tale scelta e comunicandola all'organo di controllo (ARPA Sicilia).
4. Sono fatti salvi i poteri del Sindaco in materia di sanità pubblica e quelli dell'Amministrazione Comunale in tema di controllo urbanistico-edilizio.

Art. 9 - Adeguamento delle stazioni radiobase esistenti

1. Sono fatte salve le autorizzazioni e/o concessioni rilasciate per l'istallazione delle stazioni radiobase alla data di adozione del presente regolamento.
2. In caso di modifica degli impianti esistenti, il valore del campo elettromagnetico generato dall'impianto ad esse esterno non dovrà aumentare rispetto a quello esistente prima della modifica.
3. In caso di superamento dei limiti e/o dei valori di cautela gli impianti esistenti dovranno essere adeguati secondo i modi indicati al precedente art. 5.

Art. 10 - Attestazione di conformità

Contestualmente alla comunicazione di intervenuta fine dei lavori dovrà essere prodotta da professionista abilitato, diverso da quello che ha sottoscritto la valutazione delle condizioni di sicurezza, allegata alla istanza per l'ottenimento del titolo edilizio, un'attestazione giurata in cui si certifichi che l'impianto, così come realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetti i limiti prescritti dalla normativa vigente, nonché le caratteristiche prescritte dal Comune, fermo restando che in assenza di suddetta certificazione l'impianto non potrà essere attivato.

Art. 11 - Compatibilità

Tutti gli impianti dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, nel pieno rispetto del D.M. 01/04/1968, della legge N° 431/1985 (Galasso) per la tutela paesaggistica e ambientale e con il vincolo idrogeologico R.D. 30/12/1923, n. 3267, e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia. Dovrà quindi essere preventivamente acquisito il nulla osta degli enti preposti alla tutela vincoli esistenti.

Art.12 – Bonifica e danno ambientale

1. In caso di smantellamento di impianti per effetto dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti o per l'impiego di nuove tecnologie o in generale per interruzione dell'attività, le aree abbandonate devono essere riqualificate sotto il profilo ambientale e paesaggistico e ripristinate come ante operam e le attrezzature devono essere rimosse.

Tali operazioni devono avvenire a cura e spese del soggetto avente titolo gestore dell'impianto.

A tal proposito i titolari degli impianti autorizzati dovranno presentare a questo Comune, prima dell'inizio dei lavori il piano di disattivazione e smantellamento dell'impianto a fine esercizio e di ripristino dei luoghi come ante operam, da sottoporre alle valutazioni di questo Comune che dovrà contenere le indicazioni concernenti i seguenti argomenti:

- a) modalità di rimozione dell'impianto SRB e delle strutture connesse: indicando l'utilizzo di apposite attrezzature per l'imbracatura e quindi lo smontaggio dei tralicci ed il carico sui mezzi di trasporto; il trasporto dei materiali ai centri di recupero e/o riciclaggio. In detta relazione dovrà essere riportato il numero presunto di addetti da impiegare per l'esecuzione dei lavori;
- b) modalità di demolizione delle basi ed eventuale rimozione dei cavidotti: la stessa dovrà avvenire mediante l'impiego di un escavatore con idonee attrezzature per la demolizione del cemento armato in fondazione almeno sino ad una profondità di m. 0,50 dal piano di campagna, per il carico dei materiali di risulta non riutilizzabili e la conseguente sistemazione su mezzi per il trasporto a discarica o centri di recupero. In detta relazione dovrà essere riportato il numero presunto di addetti da impiegare per l'esecuzione dei lavori;
- c) sistemazione dell'area come "ante operam": dovrà essere previsto il costipamento del fondo degli scavi, il rinterro con i materiali riutilizzabili accatastati durante la fase precedente avendo cura di ridefinire il manto superficiale come previsto; si dovranno indicare le modalità di sistemazione dei terreni naturali avendo cura di proteggere con specifiche opere o mezzi le scarpate e curando la semina e/o il reimpianto di essenze vegetali autoctone;
- d) ripristino pavimentazioni bitumate, rimessa in pristino dei terreni interessati dall'occupazione temporanea dei mezzi d'opera o dal deposito provvisorio dei materiali di risulta o di quelli necessari alle varie lavorazioni;
- e) ripristino del regolare deflusso delle acque meteoriche;
- f) ripristino della pendenza originaria dei terreni, valutando di volta in volta l'opportunità di evitare la demolizione totale delle fondazioni;
- g) sistemazioni a verde indicando: la verifica dell'idoneità del terreno alla semina, le modalità di riporto di terra di coltivo al fine di raggiungere le quote definitive di progetto, le modalità di semina e/o di reimpianto di essenze vegetali autoctone;

- h) presumibile riutilizzazione dei cavidotti, prevedendo in caso contrario le modalità di dismissione e di ripristino dei luoghi, ove prescritto;
- i) computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi;
- j) polizza fidejussoria emessa a favore del Comune di Montevago, di durata almeno ventennale o fondo fruttifero intestato allo stesso Comune, costituito dal versamento da parte dell'operatore dell'importo pari alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino ambientale, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi, pro quota ed interessi maturati.

Art.13 – Osservanza di altre norme

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica la vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico e la vigente normativa in materia di urbanistica.
2. Gli impianti, nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono inoltre soggetti al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, antincendio, compatibilità elettromagnetica e protezione contro le scariche atmosferiche.

Art.14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, costituito da 14 articoli e 4 mod. allegati, verrà pubblicato, successivamente all'adozione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale, all'albo pretorio della Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.